

Albi & mercato. L'analisi della legge e del regolamento sulle Stp mette in evidenza le eccezioni alla facoltà di costituire realtà pluricategoriali

Società multiprofessionali con riserve

Ai notai sono consentite solo le associazioni - Per gli avvocati una disciplina ad hoc

Angelo Busani

La società tra professionisti (Stp) può essere costituita da soci professionisti iscritti a diversi ordini professionali (oltre che da soci "tecnici" e da soci "di capitale", ma con il limite che i 2/3 dei voti competono comunque ai professionisti): è quanto dispone l'articolo 10, comma 8, legge 183/2011 («La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali»), che legittima dunque le società multiprofessionali (o multidisciplinari). A questa previsione consegue quella del regolamento attuativo (il Dm Giustizia 8 febbraio

2013, n. 34), il cui articolo 8, comma 2, prescrive che «La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo».

Alcospetto di questa normativa pare, a prima lettura, che vada

GLI ENTI

L'Ordine di registrazione è deciso dall'attività che viene individuata come prevalente dallo statuto societario

in soffitta ogni precedente previsione di divieto di **aggregazione multiprofessionale**. Ma non è così. Iniziando dai notai (che nella legge professionale hanno un rigoroso divieto di associazione con altri professionisti), la relazione accompagnatoria al Dm 34/2013 esplicita che «deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria». Quindi, se i notai non possono fare società, tanto meno si pone il problema dell'esercizio associato della professione con altri professionisti.

Quanto agli avvocati, occor-

re anzitutto considerare che la legge 247/2012, all'articolo 5, comma 2, reca una delega al Governo per emanare un decreto che sia espressione del principio secondo il quale sia possibile l'esercizio della professione forense in una forma societaria (società di persone, società di capitali o società cooperative), ma con la precisazione che i soci ne potranno essere solo avvocati iscritti all'albo.

Più liberale la legge forense è invece sulle associazioni cui partecipi un avvocato. Da un lato, infatti, è disposto che l'associazione tra avvocati può annoverare tra gli associati «anche altri

liberi professionisti appartenenti alle categorie» da individuarsi «con regolamento del Ministro della giustizia» (articolo 4, comma 2, legge 247/2012); d'altro lato, nel medesimo comma si afferma che «La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti».

Scartando dunque che i notai si associno a chiunque e che le società tra avvocati non tollerano altri "intrusioni", per esercitare la professione in collaborazione con un avvocato occorrerà scegliere la forma della associazione professionale. Tabù

è pure l'aggregazione con i farmacisti, poiché la legge 362/91 consente che alle società tra farmacisti partecipino solo farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità.

Le società multiprofessionali restano però nella disponibilità degli altri professionisti ordinistici. Non vi sono limiti nemmeno con riferimento alle professioni non organizzate in Ordini, Albi o Collegi, per le quali la legge 4/2013 consente l'esercizio in forma societaria senza limitazioni.

Tornando alle professioni ordinistiche, le società multiprofessionali avranno anzitutto il

tema di scegliere l'Ordine professionale al quale iscriversi: su questo punto, il regolamento attuativo, come detto, indica che tali società si dovranno aggregare all'Ordine corrispondente all'attività professionale dichiarata come "prevalente" nello statuto della Stp stessa. Quanto, infine, ai temi disciplinari, ferma restando la responsabilità disciplinare individuale del socio professionista, secondo le regole dell'Ordine al quale egli appartiene, la Stp risponderà disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell'Ordine cui essa è iscritta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

SU INTERNET

Una bussola costruita con domande e risposte

Quali sono i capitali delle società tra professionisti? «Il Sole 24 Ore», con domande e risposte, ha costruito una bussola per consentire ai professionisti di orientarsi tra le regole della legge 183/2011 e il regolamento, Dm 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato 6 aprile. Il regolamento entrerà in vigore il 21 aprile: da quella data si aprirà per i professionisti la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali. Nelle realtà societarie è consentito anche l'apporto di capitali da parte di soci solo finanziatori

www.ilssole24ore.com

INTERVISTA Leopoldo Freyrie

Un valido argine ai soci di capitale

Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, parla delle società tra professionisti come di un'innovazione.

Che cosa differenzia le società tra professionisti dalle vecchie società per i tecnici e dalle società di ingegneria?

Le prime sono state inserite nella legge sugli appalti, ma non sono mai state disciplinate e tanto meno usate. Quanto alle società di ingegneria, la differenza sta nella proprietà: queste ultime possono essere al 100% di persone non iscritte agli Albi, nelle società tra professionisti i soci di mero capitale non possono superare il 30% e l'amministrazione spetta agli iscritti agli Albi.

Il limite di un terzo si riferisce al capitale?


Senza altro. Inoltre, nelle società tra professionisti i soci sono trasparenti, perché si vogliono evitare possibili conflitti di interesse.

Anche nelle società di ingegneria si chiede di evitare i conflitti di interesse.

La differenza è questa: se sono direttore dei lavori con la mia Stp, non posso avere l'impresa che esegue i lavori come socio. Nelle società di ingegneria non è escluso che chi progetta possa eseguire i lavori.

Quali sono i vantaggi della Stp?

Non tanto quello dei soci finanziatori, ma quello di avere



Architetto. Leopoldo Freyrie

«Svilupperemo le reti d'impresa così da aprire grandi progetti anche a realtà piccole»

agevolazioni fiscali, a partire dalla possibilità di portare in detrazione tutto quanto serve per svolgere la professione. Si consente una demarcazione tra via privata e professione. Poi c'è l'opportunità delle reti d'impresa: le Stp possono essere piccole, ma in rete, con il massimo della flessibilità, possono partecipare a grandi progetti.

Farà una società o già ce l'ha?

Farò una Stp, senza soci di capitale.

M.C.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA Andrea Bonechi

Il limite di due terzi va riferito al voto

Maria Carla De Cesari

«Il regolamento non poteva fare di più, scontiamo una legge mal scritta». Andrea Bonechi, per il vecchio Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ha seguito passo passo il dibattito e il confronto sulle società tra professionisti.

Qual è il difetto delle Stp?

Purtroppo non è stato ripreso il progetto di legge sulle società di lavoro professionale, dove il conferimento di lavoro, e non quello di capitale, è il perno organizzativo e remunerativo. In questo caso, il socio di solo capitale avrebbe una remunerazione finanziaria, sganciata dagli utili.

Nella legge si è cercato di porre un limite ai soci di capitale. Mediazione soddisfacente?

La regola dei due terzi è stata introdotta con una correzione a un articolo mal scritto e adottato senza alcuna condivisione. Si è inteso limitare la capacità di incidenza dei soci non professionisti.

A che cosa va riferito il paletto dei due terzi? Ai diritti di voto, all'apporto di capitali?

Al diritto di voto. Nelle società quest'ultimo può non coincidere con la titolarità del capitale. Al di là di questa interpretazione, il problema è che



Commercialista. Andrea Bonechi

«Si all'alleanza di iscritti in più Albi Restano le vecchie incompatibilità»

c'è il dubbio.

Con il regolamento le Stp diventano possibili, anche quelle multidisciplinari. Possibile una società tra commercialisti e avvocati?

Direi di sì. Le società tra avvocati non escludono le Stp multidisciplinari. Il limite è nelle incompatibilità disciplinate negli ordinamenti professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOROCCO
MORE
CONNECTIONS

LOGISTICA PORTUALE
ZONA FRANCA DI TANGERI:
n.1 NELLA TOP 5 DELLE
MIGLIORI AREE PORTUALI*



*Global Free Zones of the Future 2012/13, fDi Intelligence, divisione del Financial Times

INFRASTRUTTURE DI LIVELLO INTERNAZIONALE:

1500 km di rete autostradale

13 porti commerciali

15 aeroporti internazionali

10 zone franche

80 zone industriali

3 milioni di abbonati a Internet

36 milioni di abbonati alla telefonia mobile

8 milioni di container Tangeri Med 2015

www.invest.gov.ma

MOROCCO - MORE BUSINESS

Invest in Morocco
Sharing Success